

REGOLAMENTO (CE) N. 67/2003 DELLA COMMISSIONE**del 16 gennaio 2003****relativo al rilascio di titoli di importazione di riso originario degli Stati ACP e dei PTOM per le domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di gennaio 2003 in applicazione del regolamento (CE) n. 2603/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 ⁽¹⁾,vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («decisione sull'associazione d'oltremare») ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 2603/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, recante modalità di applicazione per l'importazione di riso originario degli Stati ACP, nonché per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2300/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2603/97, entro dieci giorni dal termine fissato per la comunicazione da parte degli Stati membri, la Commissione decide in quale misura possano essere accolte le domande presentate e stabilisce i quantitativi disponibili per il lotto successivo.

- (2) Tenendo conto delle quantità indicate nelle domande presentate per il lotto di gennaio 2003 è necessario che i titoli vengano rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione della percentuale di riduzione indicata nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per le domande di titoli di importazione di riso presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di gennaio 2003 in virtù del regolamento (CE) n. 2603/97 e comunicate alla Commissione, i titoli sono rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione, secondo i casi, delle percentuali di riduzione fissate nell'allegato.

2. Le quantità disponibili per il lotto seguente sono fissate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 348 del 21.12.2002, pag. 74.

ALLEGATO

Percentuali di riduzione da applicare alle quantità domandate per il lotto del mese di gennaio 2003 e quantità disponibili per il lotto successivo

| Origine/Prodotto | Percentuale di riduzione | | Quantità disponibile per il lotto del mese di maggio 2003 (in t) | |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|--|----------------------|
| | Antille olandesi e Aruba | PTOM meno sviluppati | Antille olandesi e Aruba | PTOM meno sviluppati |
| PTOM (articolo 6) — Codice NC 1006 | 48,4643 | — | — | 797,768 |

| Origine/Prodotto | Percentuale di riduzione | Quantità disponibile per il lotto del mese di maggio 2003 (in t) |
|---|--------------------------|--|
| ACP (articolo 2, paragrafo 1) — Codici NC 1006 10 21 a 1006 10 98, 1006 20 e 1006 30 | 71,5742 | — |
| ACP (articolo 3) — Codice NC 1006 40 00 | 91,2057 | — |